

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 94/34/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso del 12/5/2009 il Sig. Lo. Po. in qualità di legale rappresentante della T.V.P. di Po. Lo., impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano l'avviso di accertamento n.R1QO1T00217/2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 con il quale, ai sensi dell'art. 39 DPR 600/783, veniva accertato per l'anno di imposta 2002:

- ai fini IRPEF il reddito di impresa di E 246.508,00 con relativa addizionale regionale;
- ai fini IRAP il valore della produzione netta di E 246.243,00; - ai fini IVA la maggiore imposta dovuta pari ad E 38.362,00. il tutto con irrogazione delle relative sanzioni.

Il contribuente con il ricorso introduttivo, a sostegno della propria richiesta di annullamento dell'atto di accertamento impugnato, osservava che:

- l'Ufficio accertatore aveva fondato il proprio accertamento sull'inottemperanza del contribuente alla richiesta di esibizione della documentazione per l'anno d'imposta 2002; la mancata produzione dei registri IVA e delle fatture non avrebbero consentito di verificare la sussistenza, la congruità e la competenza dei costi esposti in dichiarazione;
- essendo titolare della ditta individuale TVP, contestava le motivazioni riportate nell'avviso di accertamento, in quanto infondate e non rispondenti al vero, con particolare riferimento all'asserita omissione riferita nel processo verbale d'accesso del 10/10/2008, sostenendo che solo il processo verbale d'accesso, peraltro non sottoscritto dal rappresentante legale della ditta, riguardava la T.V.P. di PO. Lo. e che la richiesta documenti datata 8/3/2007 riguardava tutt'altra società, e precisamente la MA.FRA. SpA": eppertanto tale richiesta di produzione documentale, concernente società a lui estranea, era l'unica che gli era stata formalmente notificata e che erroneamente veniva sottoscritta;
- il verbale del 10/10/2008 indicava come parte la TVP, ma ne individuava la sede in un luogo diverso da quello corretto;

da questi vizi, e dalla carenza di una formale richiesta di produzione documentale, ne discendeva la nullità dell'atto di accertamento, per il venir meno del presupposto della rideterminazione dei redditi operata dall'Ufficio accertatore.

L'Ufficio accertatore si costituiva nel giudizio di primo grado replicando che:

- il 10/10/2008 i funzionari dell'Ufficio avevano eseguito l'accesso autorizzato, redigendo al termine il processo verbale di accesso e la richiesta di documenti in cui erano espressamente riportati gli estremi dell'atto di autorizzazione ed il suo contenuto, le generalità dei verificatori e quelle della ditta verificata, la TVP di PO. Lo.), la formale richiesta di esibizione della documentazione contabile, le avvertenze di legge, il termine entro cui produrre la documentazione richiesta, la sottoscrizione dei funzionari e della parte;
- quanto sostenuto dalla contribuente era erroneo e fuorviante in quanto solo l'annotazione riportata al di fuori del margine superiore del foglio 2 del verbale recava, per mero errore materiale, il nominativo di altro soggetto ma ciò non inficiava il fatto che anche la richiesta di documenti era riferibile allo stesso contribuente;
- dall'integrazione dei dati anagrafici risultava che la ditta individuale TVP di PO. Lo. aveva dichiarato di avere sede legale nel luogo in cui era stato eseguito l'accesso e dove il contribuente aveva presenziato alle operazioni verbalizzate dai funzionari.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza pronunciata il 3/10/2008 respingeva il ricorso proposto dal contribuente rilevando che dal documento prodotto dalle parti in copia sarebbe emersa la prova dell'avvenuta notificazione del processo verbale d'accesso e della richiesta di documenti concernente la ditta individuale (i due fogli di cui era composto il verbale facevano parte di un unico documento in quanto il secondo foglio inizia esattamente con l'ultima sillaba della parola interrotta al termine del primo foglio). Per i giudici di primo grado l'annotazione inerente l'altra società che si trovava al margine superiore del secondo foglio era palesemente erronea e frutto di un mero errore di stampa del modulo; conseguentemente per i giudici di prime cure l'accertamento doveva ritenersi pienamente legittimo, in quanto conseguente alla inottemperanza da parte del contribuente della richiesta di esibizione di documenti. I giudici di prime cure osservavano inoltre che l'esibizione degli stessi documenti direttamente nel giudizio di primo grado doveva considerarsi tardiva e che gli stessi, conseguentemente, non potevano essere presi in considerazione.

In data 8/4/2010 la TVP di Po. Lo. in persona del suo titolare Porcelli Lorenzo, proponeva appello avverso la suddetta decisione dei giudici di prime cure, chiedendone la totale riforma come segue:

1. in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese tributarie avanzate in conseguenza dei vizi e/o irregolarità procedurali dell'accesso;
2. sempre in via principale: annullare l'avviso di accertamento di cui è causa per insussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto sui quali si fonda.
3. in via subordinata: rideterminare l'ammontare dei tributi sulla base delle dichiarazioni a suo tempo presentate, tenendo conto dei costi aziendali sostenuti;
4. in ogni caso: disporre la restituzione delle somme già riscosse dall'Agenzia delle Entrate, a titolo provvisorio ex artt. 19 D.Lgs n. 472 del 1997 e 68 D.Lgs n. 546 del 1992.

In data 12/5/2010 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2, si costituiva nel presente giudizio d'appello con proprie controdeduzioni a prot. 37380 dove chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal contribuente perché inammissibile ed infondato.

In data 22/11/2010 il contribuente depositava in atti nota difensiva e documenti a sostegno delle proprie tesi e della richiesta di riforma della decisione impugnata. La presente causa veniva discussa alla pubblica udienza del 15/12/2010 dove erano presenti entrambe le parti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello proposto dal contribuente deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.

L'appellante contesta che i giudici di prime cure con la decisione qui impugnata avrebbero acriticamente e pedissequamente accolto le tesi difensive dell'Agenzia delle Entrate avvalendosi di infondate motivazioni prospettate dall'Ufficio e motivando in modo carente la propria decisione con riferimento alla ritenuta legittimità della rideterminazione del reddito d'impresa.

Con il primo motivo d'appello il contribuente eccepisce (così come aveva già ribadito nel giudizio di primo grado), la sussistenza di vizi procedurali del processo verbale di constatazione, dell'attività di accesso dei verbalizzanti e della richiesta di esibizione documentale; secondo l'appellante sussisterebbero svariati e gravi vizi formali, oltreché procedurali, del verbale posto a base dell'accertamento, che inficiano l'operato dell'Ufficio accertatore nel suo complesso, poiché:

- l'Ufficio accertatore ha operato con palese superficialità ed inosservanza dei principi di chiarezza e di correttezza fornendo al contribuente, in luogo diverso da quello previsto dall'autorizzazione di cui al prot. 2008/63429, un atto viziato da gravi e plurime irregolarità, rendendo impossibile comprendere se l'atto fosse effettivamente a lui destinato ed in che cosa consistessero esattamente le richieste a lui avanzate;
- molteplici sono state le incongruenze e le sommarie indicazioni contenute negli stampati consegnati, unitamente alla esiguità del termine assegnato (15 giorni) per ottemperare ad una richiesta di documentazione in sé equivoca ed incoerente;
- l'impossibilità di un sollecito contatto telefonico attraverso il numero indicato dallo stesso Ufficio ha impedito al contribuente di adempiere puntualmente a quanto richiesto.

Dall'esame della documentazione prodotta in atti l'odierno Collegio d'appello rileva la fondatezza delle ragioni addotte dall'appellante e la sussistenza nel processo verbale di accesso e nella richiesta di documenti 10/10/2008 posto a base dell'atto di accertamento impugnato, di molteplici contraddizioni, inesattezze e la presenza di dati ambigui o del tutto mancanti, tali da inficiarne la legittimità.

Si osserva che il foglio intitolato "Processo verbale d'accesso e di richiesta documenti" che si assume esser stato consegnato al contribuente, non risulta attestare né la effettiva realtà dei fatti, né la provenienza del documento, né l'avvenuta sua consegna al legittimo destinatario. Non risulta inoltre che esso sia stato compilato presso la sede legale della ditta T.V.P. di Porcelli Lorenzo e cioè in Via Valtellina 18 in Milano, in quanto risulta documentalmente provato che all'indirizzo indicato dall'Ufficio accertatore in Via Valtellina non vi era alcuna sede legale, né tanto meno, la sede operativa della ditta T.V.P. di Porcelli Lorenzo.

Viceversa risulta che al momento della consegna del "Processo verbale d'accesso e di richiesta documenti" il Sig. Porcelli si trovava presso la propria abitazione in Via Montesanto, 5 a Milano dove è stato raggiunto dai funzionari che con lui hanno sottoscritto la richiesta documenti di cui al "foglio n. 2"; ma quest'ultimo foglio risulta viceversa essere intestato a tutt'altra società.

Dalla documentazione prodotta in atti dal contribuente, sia nel primo grado di giudizio che nella presente causa d'appello (cfr. la visura storica camerale in atti) risulta chiaramente che la ditta individuale T.V.P. di Po. Lo. si era trasferita sin dal 1999 ad altro indirizzo e che dal 20/9/2006 la sede legale ed operativa si trova in Paderno Dugnano (MI) alla Via Cernaia n. 12, oltre al fatto che anche l'attività d'impresa (già di consegna pacchi e pacchetti), era stata modificata in quella di trasporto di merci su strada in data 3/12/2003, con conseguente comunicazione all'Agenzia Entrate di variazione del codice attività da 60250 a 60240.

Contrariamente da quanto osservato dai giudici di prime cure (che hanno statuito la validità del processo verbale considerando i vizi in esso riscontrati come un mero errore di stampa), il processo verbale riporta nel suo complesso molteplici vizi formali e sostanziali tanto da non poter essere considerato valido e legittimo perché inidoneo al raggiungimento dello scopo suo proprio, e perché inidoneo a porsi quale atto a garanzia del diritto di difesa del contribuente. Quanto sopra non costituisce idoneo presupposto per la rideterminazione del reddito imponibile così come è stata effettuata dall'Ufficio accertatore, che si fonda dunque sul presupposto di una richiesta che non può dirsi così legittimamente avanzata anche per la comminatoria delle onerose sanzioni previste per il caso in cui il contribuente non possieda alcuna documentazione o rifiuti di esibirla.

Si osserva che secondo costante giurisprudenza la presenza di gravi vizi procedurali (com'è nel caso di specie), comporta l'annullabilità dell'atto finale di accertamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 4/11/2008, n. 26454; e Cass. Civ., Sez. Trib., 6/8/2008, n. 21153).

Risulta inoltre che il contribuente ha depositato la documentazione contabile nel giudizio di primo grado a sostegno delle proprie tesi difensive e della sua buona fede; è stata esibita la documentazione contabile in sede giudiziaria, e nel corso del giudizio n. RGR N. 3697/09 sempre avanti la medesima Commissione Provinciale - Sez. XXIV, e nell'udienza di trattazione del 10/3/2010. I giudici di primo grado non hanno tenuto conto della produzione documentale del contribuente perché ritenuta tardiva, e l'Agenzia delle Entrate, si sarebbe limitata a riqualificare le poste indicate nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente relative all'anno di imposta 2002, assumendo come "reddito imponibile", il "ricavo lordo", non tenendo conto dei costi attinenti l'esercizio dell'attività.

Si osserva che in tema di accertamento, il recupero a tassazione di ricavi presunti per essere legittimo deve sempre trovare causa giustificatrice in un imponibile effettivo e non può mai tradursi in una libera quantificazione del maggior reddito accertato. Inoltre, gli interessi passivi sono sempre deducibili da parte del contribuente, a prescindere da qualsivoglia giudizio di inerenza, ai sensi dell'art. 75, comma 5, DPR 917/1986. (cfr. Sent. Comm. Trib. Reg. Bari, sez. IV, 10/12/2008, n. 67).

Pertanto quando l'Ufficio procede all'accertamento induttivo, è tenuto a motivare congruamente il risultato, fondandolo su indizi plurimi, precisi e concordanti:

non può limitarsi, com'è avvenuto nel caso di specie, ad una mera riqualificazione dei dati ricavati dalla dichiarazione del contribuente, tanto più se ritenuta inutilizzabile per indisponibilità del supporto documentale. L'inadempimento del contribuente all'esibizione della documentazione non esime l'amministrazione dall'effettuare un più oculato ed approfondito controllo reddituale del contribuente, né può legittimare l'Ufficio accertatore nel far gravare sul contribuente gli esiti negativi di un accertamento superficiale e contraddittorio per quanto più sopra rilevato, perché in palese contrasto coi principi di equità fiscale e di capacità contributiva che avrebbe dovuto ispirare l'azione impositiva, giusti i principi stabiliti dalle norme costituzionali, come l'art. 53 Cost. e l'art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente, tese a garantire il corretto equilibrio dei rapporti tra la posizione del contribuente e quella del Fisco. Il divieto di prendere in considerazione documentazione e scritture contabili non esibite in corso di verifica si giustifica solo se ciò è funzionale ad evitare un uso distorto ed utilitaristico, da parte del verificato, della propria facoltà di adempiere, o meno, all'obbligo di esibizione; tale ingiustificata preclusione impedisce inoltre il più compiuto e regolare svolgimento delle operazioni di controllo fiscale.

Le norme di cui all'art. 52, comma 5, DPR 633/72 ed art. 32 DPR 600/73, in specie invocate dall'Ufficio, non precludendo all'Ufficio impositore di esaminare documentazione necessarie al controllo, ancorché tardivamente prodotta, così da non poterla considerare mancante o, comunque, sottratta al controllo. L'esito del contraddittorio endoprocedimentale non condiziona, tuttavia, la impugnabilità dell'accertamento innanzi al Giudice tributario, al quale il contribuente potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo; e anche nel caso in cui egli all'invito al contraddittorio non abbia risposto rimanendo inerte (cfr. Cass., S.U. 26635/2009). Pertanto, il negare anche in sede giurisdizionale la legittimità della produzione di copia delle scritture contabili è contraria ai principi costituzionali ed allo Statuto dei Diritti del Contribuente, tesi a garantire il diritto di difesa del contribuente. Nel caso in esame, quindi la fattispecie

comportamentale descritta, non può integrare la violazione della omessa tenuta della documentazione contabile e fiscale, che risulta invero esistente ed idoneamente provata con la produzione in atti.

Il legislatore con le norme suindicate ha chiaramente inteso riferirsi al caso (generico e più frequente), in cui le scritture non vengono materialmente esibite o vengono rinvenute nel momento successivo all'annualità d'imposta oggetto di verifica, il che consente, a favore dell'Erario, di affermare la sussistenza della situazione giuridica della "mancata tenuta" ovvero la presunzione che detta documentazione contabile "non sia mai esistita". Ma nel caso in argomento che qui ci occupa tale presunzione viene palesemente smentita dalla produzione documentale avvenuta in sede giudiziaria che rende senz'altro possibile (e dovuta), la disamina documentale da parte dell'Ufficio procedente. Inoltre tale produzione documentale non può nemmeno considerarsi tardiva dal momento che, anche a voler ritenere meramente irregolare la richiesta dell'Agenzia a mezzo del predetto Processo Verbale d'accesso, quest'ultimo ha comunque tratto in errore il contribuente circa la sua validità ed efficacia, in particolare con riferimento alla riferibilità alla persona del contribuente ed allo specifico anno d'imposta (nel Processo Verbale d'Accesso è menzionato l'esercizio 2004).

Si evidenzia in questa sede che anche la stessa Corte di Cassazione ha affermato che "se di omissione si tratti in queste circostanze, essa è stata determinata da un errore scusabile, quindi incolpevole ed inidoneo a formare una preclusione per il contribuente a potere produrre qualunque libro o scrittura in sede contenziosa" (cfr. Cass., Sent. n. 7161 del 24/06/1995; e n. 8033/1992). I documenti contabili prodotti dal contribuente (tra cui i registri Iva e le fatture), avrebbero consentito all'Ufficio accertatore, così come consentono a questo odierno Collegio, di poter valutare la sussistenza, la congruità e la competenza dei costi portati in detrazione ai fini Irpef, Irap, Iva ed Inps nelle denunce dei redditi per l'anno d'imposta 2002 e derivati al contribuente nell'espletamento della sua attività d'impresa.

La detraibilità delle poste deve essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell'atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale annullando eventualmente "in parte qua" gli accertamenti di cui è causa (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 13/3/2009, n. 6134), con la conseguenza dell'annullamento o della rideterminazione delle relative sanzioni. Risulta che nel caso in esame la rideterminazione dell'imponibile operata dall'Ufficio accertatore, ha comportato la tassazione del ricavo lordo dell'impresa anziché del reddito netto, in contrasto con il principio costituzionalmente garantito di adeguare la tassazione alla capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta.

Infatti risulta che l'imposizione fiscale determinata dall'Ufficio accertatore sia del tutto sproporzionata rispetto alla capacità contributiva del contribuente, tenuto conto della sua qualità di piccolo imprenditore, chiaramente desumibile dalla documentazione prodotta in atti.

Il contribuente risulta in effetti espletare l'attività di trasporto e consegna per conto terzi, avvalendosi di collaboratori autonomi che, in quanto detentori di partita IVA, emettono regolare fattura per le proprie prestazioni; fatture che rappresentano la maggior voce di costo per l'impresa individuale TVP di Porcelli L., così come si può rilevare dai documenti prodotti (cfr. fatture e registro Iva acquisti in atti). Mentre relativamente agli altri costi gli stessi sono riferiti a:

- canoni di leasing (Locat Spa e GE Capital Spa) per i due automezzi utilizzati dall'azienda: Renault Kangoo - che ha sostituito il Fiorino Fiat utilizzato fino al 2002, e Mitsubishi Pajero GLS, preso in locazione dal 2002); - carburante, telepass;
- assicurazioni (Globale auto ed Helvetia);
- utenze (luce, telefono, gas ), arredi e costi generali ufficio;
- spese di rappresentanza (ristoranti).

Tali costi sono di tutta evidenza riferibili all'attività d'impresa svolta dal contribuente, cioè afferenti le attività e le operazioni da cui derivano i componenti positivi del reddito conseguito, come attestano le fatture prodotte, datate, numerate e provviste degli elementi prescritti dall'art. 21 DPR 633/72, atteso che sono tutti costi di competenza dell'esercizio a cui sono imputati, secondo il disposto di cui all'art. 75 DPR n. 917/1986, nonché congrui rispetto alla produzione, pertanto valutabili ai fini della deducibilità e detraibilità dal reddito conseguito.

Solo la totale assenza di tali documenti contabili prodotti dal contribuente in sede giudiziaria, avrebbe potuto potrebbe giustificare un accertamento induttivo come quello adottato dall'Ufficio accertatore, ma non la loro intempestiva esibizione; e ciò sulla base di una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 32 DPR 600/73 e 52, comma 5, D.P.R. n. 633/72.

Da tutto quanto sopra discende inoltre l'inapplicabilità delle sanzioni che, secondo lo Statuto dei diritti del contribuente, non vanno irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

L'Ufficio accertatore con le proprie controdeduzioni eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del proposto appello per violazione dell'art. 53, D.Lgs 546/1992, in quanto mero richiamo dei motivi già esposti nel ricorso introduttivo e privo di motivata critica alla sentenza impugnata. Nel merito l'Ufficio accertatore ribadisce quanto già aveva asserito nel giudizio di primo grado, riportando (così come avvenuto in primo grado) una ricostruzione dei fatti che hanno portato all'emissione dell'avviso di accertamento, dove ha considerato pretestuose tutte le doglianze espresse dall'appellante, chiedendo in conclusione la conferma della decisione dei giudici di prime cure.

Questo odierno Collegio d'appello non ritiene accoglibili le eccezioni e repliche prospettate dall'Ufficio accertatore con il proprio atto di costituzione, in quanto l'atto di appello proposto dal contribuente non si limita ad una letterale ripetizione o ad un mero richiamo dei motivi già esposti nel ricorso introduttivo, sostiene l'Ufficio, ma censura la sentenza impugnata con un'articolata e circostanziata critica alla sentenza dei giudici di prime cure rilevando:

- l'illogicità della motivazione in ordine ai vizi procedurali dell'accesso e della richiesta di esibizione documentale evidenziati;
- la carenza di motivazione in ordine alla asserita irragionevolezza e violazione di legge nella rideterminazione dell'imponibile;
- l'erronea ed ingiusta statuizione della sentenza impugnata per difetto di istruttoria in relazione alle censure prospettate.

L'appellante ha ben evidenziato che i giudici di primo grado hanno dichiarato l'insussistenza dei lamentati vizi formali sulla base di un unico elemento probatorio e cioè sulla suddivisione sillabica di una parola tra due fogli, diversi nel contenuto e

nell'intestazione, che avrebbe provato che i due fogli facevano parte di un unico documento, chiaro, incontestabile e consapevolmente sottoscritto dal contribuente Po. Lo.. I giudici di prime cure hanno ignorato però tutti gli altri vizi e le altre circostanze, quali le indicazioni inesatte con errori di tempo, di luogo e di persona, omissione di dati e di sottoscrizione, ampiamente contestati dal contribuente e, comunque, rilevabili "ictu oculi" all'esame dei documenti prodotti.

Il contribuente ha correttamente rilevato che i giudici di prime cura non hanno esaminato la contestazione relativa alla rideterminazione dell'imponibile compiuta dall'Ufficio accertatore nel caso di specie, in contrasto al principio costituzionalmente garantito di adeguare la tassazione alla capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta.

Per quanto sopra, l'odierno Collegio d'appello non ritiene accoglibile l'eccezione prospettata dall'Ufficio di inammissibilità dell'appello in quanto risulta che lo stesso sia fondato e con esso sono stati esposti specificatamente non solo i motivi di gravame ma tutte le altre doglianze e le domande identificando le concrete ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata, e tutto ciò in conformità con i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 28/1/2010, n. 363). Questo odierno Collegio d'appello inoltre rileva che il contribuente ha depositato in atti con la propria nota difensiva e di deposito documenti del 22/11/2010, sentenza della CTP di Milano, Sez. 24, n. 183 del 13/5/2010 (avente ad oggetto gli avvisi di accertamento scaturiti dal medesimo processo verbale di accesso e richiesta documenti nei confronti della Ditta individuale TVP di Porcelli Lorenzo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 2, ai fini Iva, Irpef, Irap per gli anni d'imposta 2001- 2003), che in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente hanno annullato gli avvisi di accertamento poiché "in assenza di un documentato valido accesso e di un verbale di richiesta dell'agenzia delle entrate nei confronti della ditta T.V.P. di Porcelli Lorenzo in persona del suo titolare, debitamente datato e sottoscritto, nessuna inottemperanza può essere imputata al contribuente e per l'effetto anche gli avvisi di accertamento che trovano il presupposto nella presenza di componenti negativi non documentati devono essere annullati".

Per tutto quanto sopra esposto questa Commissione Tributaria Regionale di Milano, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano qui impugnata, accoglie l'appello proposto dal contribuente.

La liquidazione delle spese delle spese di entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza epperanto vengono poste a carico dell'Ufficio come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Commissione, accoglie l'appello del contribuente. Condanna l'Ufficio alle spese per entrambi i gradi di giudizio ad € 1,500,00.